



# COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

*Provincia di Cuneo*

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 15**

**Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022. RETTIFICA  
DELIBERAZIONE CC N.7 DEL 09/03/2022.**

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto**, del mese di **aprile**, alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito a norma di legge, in sessione ed in seduta di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TURCO Michelangelo	Sindaco	P	
PIANETTA Michele Maria	Consigliere	P	
PREVE Guido	Consigliere	P	
ROSSO Tamara	Consigliere	P	
VINAI Francesca	Consigliere	P	
AMBROSIO Alessio	Consigliere	P	
BERGERONE Luisella	Consigliere	P	
BOETTI Gabriele	Consigliere	P	
CHIECCHIO Andrea	Consigliere		G
CONTI Mauro	Consigliere	P	
MARABOTTO Livio	Consigliere	P	
MORO Silvia	Consigliere	P	
VERZELLO Gabriele	Consigliere		G
Totale		11	2

Legenda P= Presente

G= Giustificato

A=Assente

Presiede il sig. **TURCO Michelangelo** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **dr. Fabrizio SALVATICO**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1, comma 738, della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art.1, comma 780, della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, sono abrogati il comma 639 e successivi della L.147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

CONSIDERATO che la medesima legge 27/12/2019, n.160, dispone altresì, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

DATO ATTO che il Comune di Villanova Mondovì ha applicato la suddetta maggiorazione TASI a far data dal 2015 fino al 2021 senza soluzione di continuità, nella misura dello 0,03 per cento;

VISTI:

- il comma 756 della legge n.160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VERIFICATO che, ad oggi, non risulta emanato il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, né risulta redatto il prospetto citato dai commi 757, 767, 762 e 763 della L.160/2019 e che, pertanto, non risulta possibile predisporre il prospetto delle aliquote sul Portale del federalismo fiscale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.16 del 24/07/2020, con cui è stato approvato il Regolamento comunale dell'Imposta municipale propria (IMU) come prevista dall'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.7 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui si provvedeva ad approvare le aliquote IMU per l'anno 2022, confermando le aliquote in vigore per l'anno 2022;

CONSIDERATO che, a seguito dell'inserimento della sopra citata deliberazione CC n.7/2020 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, è stato rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che la conferma dell'aliquota dello 0,1% prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, risulta illegittima alla luce dell'art.1, comma 751, della legge 27.12.2019, n.160;

RAVVISATO come la conferma dell'aliquota di cui sopra nell'ambito della delibera CC n.7 del 09/03/2022, sia imputabile esclusivamente ad errore materiale, in quanto il disposto normativo sopra richiamato stabilisce:

*Art.1, co.751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa*

*costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

RITENUTO di dover provvedere in merito, approvando le aliquote IMU per l'anno 2022, in rettifica a quanto stabilito con propria deliberazione n.7 del 09/03/2022, come di seguito riepilogate:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Abitazioni assegnate dalle IACP e relative pertinenze	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale – Compresi quelli di categoria D/10	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D - Esclusi quelli rurali strumentali in categoria D/10	9,4 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,9 per mille
Aree fabbricabili	10,9 per mille
Terreni agricoli inclusi nei fogli catastali n.ri 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 29	9,9 per mille
Terreni agricoli inclusi in tutti gli altri fogli catastali	ESENTI
Terreni agricoli posseduti da CD o IAP	ESENTI

VISTO l'art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato prorogato al 31 maggio 2022, dall'art.3, comma 5-sexiesdecies, del DL 30/12/2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25/02/2022, n.15, pubblicata sulla G.U. 28 febbraio 2022, n. 49, S.O.;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio tributi e dal Responsabile del servizio finanziario;

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

### **DELIBERA**

- 1) DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 2) DI CONFERMARE per l'anno 2022, ai sensi del comma 755 dell'art.1 della legge 27/12/2019, n.160, l'aumento dell'aliquota massima del 1,06 per cento prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale, sino al 1,09 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2021 (0,03 per cento);
- 3) DI APPROVARE, in rettifica a quanto stabilito con propria deliberazione n.7 del 09/03/2022, le aliquote IMU per l'anno 2022 come di seguito determinate:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Abitazioni assegnate dalle IACP e relative pertinenze	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale – Compresi quelli di categoria D/10	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D - Esclusi quelli rurali strumentali in categoria D/10	9,4 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,9 per mille
Aree fabbricabili	10,9 per mille
Terreni agricoli inclusi nei fogli catastali n.ri 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 29	9,9 per mille
Terreni agricoli inclusi in tutti gli altri fogli catastali	ESENTI
Terreni agricoli posseduti da CD o IAP	ESENTI

- 4) DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art.1, comma 756, della L. n. 160/2019;
- 5) DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2021 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000.

E, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

### D E L I B E R A

- 7) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

**IL CONS. ANZIANO**

F.to dr. PIANETTA Michele Maria

**IL PRESIDENTE**

F.to geom. TURCO Michelangelo

**IL Segretario COMUNALE**

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

---

***REFERTO DI PUBBLICAZIONE***

(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **03/05/2022** all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **03/05/2022**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

---

***CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'***

Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva:

- dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, **03/05/2022**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, **03/05/2022**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dr. Fabrizio SALVATICO